

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Deliberazione - Liquidazione di un risarcimento del danno per malpractice medica adottata dal direttore generale - Su proposta del dirigente del servizio legale - Materia rientrante nell'esclusiva competenza di detto ufficio e su una questione routinaria - Colpa grave - Non sussiste.

Corte dei Conti, Sez. giurisd. d'appello per la Regione siciliana, 27 agosto 2021, n. 144

“[...] per la sussistenza del requisito soggettivo della colpa grave non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge o regolamentare, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui hanno operato i dipendenti o gli amministratori sia desumibile un quid pluris, consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza nei riguardi degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza, talché l'evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante. Trattasi, com'è noto, di un indirizzo che risponde, ictu oculi, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell'apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l'assunzione di scelte, paralizzando l'attività amministrativa.

Nella fattispecie in esame, la deliberazione n. [...] del [...] del direttore generale dott. D.N. è stata adottata su conforme proposta del servizio legale, in una materia rientrante nella esclusiva competenza di quest'ultimo, quale quella della gestione dei contenziosi aziendali, con l'assunzione della qualifica di responsabile del procedimento da parte del dirigente del servizio stesso, avv. D.M., e su una questione del tutto routinaria, in cui il conteggio del dovuto non presentava alcun tipo di problema [...]”.

SENTENZA

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6485 del registro di segreteria, notificato l'11/2/2021 e depositato il 5/3/2021, promosso da

- procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;
nei confronti di

- D.M.M., nato a T. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 171 (PEC giovanniimmordino@pec.it);

- D.N.F., nato a P. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 (PEC aw.massimilianomangano@pecavvpa.it);

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6485 del registro di segreteria, notificato il 2/3/2021 e depositato il 2/3/2021, promosso da

- D.N.F., nato a P. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 (PEC avv.massimilianomangano@pecavvpa.it);

nei confronti di

- procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;
- procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6485 del registro di segreteria, notificato il 25/3/2021 e depositato il 29/3/2021, promosso da

- D.M.M., nato a T. il (...), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Immordino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Libertà n. 171 (PECgiovanniimmordino@pec.it);

nei confronti di

- procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana;
- procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana;

avverso

la sentenza n. 79 del 2021, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 26/1/2021.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20/7/2021, l'avv. Massimiliano Mangano per Fabrizio De Nicola, l'avv. Giovanni Immordino per D.M.M. e il pubblico ministero dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

Svolgimento del processo

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 23/7/2020 e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione di danno contenuta nella sentenza n. 479 del 2019 della sezione di primo

grado di questa Corte, conveniva in giudizio l'avv. D.M.M., responsabile del servizio legale, e il dott. D.N.F., direttore generale, per essere condannati, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 259.445,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno erariale patito dall'Azienda S.P.T. (già Azienda U.S.L.) nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.

1.1. Di seguito i fatti di causa, come compendati nell'atto di citazione:

- il Tribunale civile di Marsala, con la sentenza n. 456 del 2007, condannava l'Azienda U.S.L., poi confluita nell'Azienda S.P.T., al risarcimento del danno patito dai congiunti di una paziente deceduta a seguito di ricovero presso l'ospedale di Pantelleria;
- l'Azienda sanitaria in questione, in esecuzione della suddetta sentenza, con la deliberazione n. 2794 del 28.11.2007, liquidava la somma complessiva di Euro 482.303,64 (di cui Euro 10.000,00 per spese di lite) agli eredi della paziente deceduta; poi, con la deliberazione n. 1669 del 7/7/2008, liquidava al proprio difensore la somma di Euro 18.033,89;
- la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 401 del 2014, riformava in melius per i congiunti della paziente deceduta la pronuncia n. 456 del 2007 del Tribunale di Marsala e, conseguentemente, condannava l'Azienda sanitaria al risarcimento dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00;
- l'Azienda sanitaria, in esecuzione di detta pronuncia, con la deliberazione n. 20140004406 del 4.11.2014, liquidava la somma di Euro 1.200.590,42 (di cui Euro 590,42 a titolo di interessi legali), senza tenere in considerazione quanto già in precedenza versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala (pari ad Euro 482.303,64), nonostante quest'ultima fosse richiamata nel testo della citata deliberazione ("con Deliberazione n. 2794 del 28.11.2007 questa Amministrazione provvedeva a liquidare e pagare le somme di cui alla sentenza sopra citata"), circostanza messa in luce nella sentenza n. 479 del 2019 della sezione di primo grado di questa Corte; non teneva, altresì, conto della somma di Euro 46.587,33 versata direttamente dal sanitario responsabile ai congiunti della vittima, quale provvisionale liquidata nel giudizio penale, nonostante il citato versamento, per l'organo requirente, fosse già noto (nella sentenza n. 2745 del 2012 della sezione di primo grado di questa Corte, infatti, la somma di Euro 46.587,33 era stata detratta dalla condanna del sanitario responsabile al risarcimento dei danni patiti dall'Azienda sanitaria).

1.2. Il danno erariale, pari complessivamente alla somma di Euro 518.890,97 (Euro 472.303,64 + Euro 46.587,33), per il pubblico ministero doveva ripartirsi, tenuto conto della loro grave ed inescusabile negligenza, in parti uguali (Euro 259.445,485) tra D.M.M., responsabile del procedimento e dirigente del servizio legale, "in ragione dell'Istruttoria del procedimento di liquidazione e pagamento del tutto lacunosa e incompleta", e D.N.F., direttore generale, "autore

della deliberazione pregiudizievole, per aver fatto acritico affidamento sulla proposta del servizio legale, omettendo di esercitare i poteri di controllo previsti dall'ordinamento" - articolo 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9 della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, articolo 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - "e il cui esercizio, anche alla luce di quanto indicato nel testo del provvedimento, avrebbe consentito di rilevare l'errore in cui era incorso il servizio legale".

La posta di danno di Euro 482.303,64, infatti, a seguito della sentenza n. 479 del 2019 della sezione di primo grado di questa Corte, divenuta definitiva, era stata detratta dalla condanna del sanitario responsabile nei confronti dell'Azienda S.P.T., emessa nell'ambito del giudizio di responsabilità intrapreso dalla procura per l'esercizio dell'azione di rivalsa; parimenti la posta di danno di Euro 46.587,33 era stata defalcata dal risarcimento posto a carico del medesimo sanitario con la sentenza n. 2745 del 2012 di questa Corte.

1.3. L'attore pubblico non riteneva responsabili del danno, per mancanza di nesso causale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo, che avevano reso i prescritti pareri, poiché detti pareri attenevano "a profili diversi della delibera", che non avevano interferito con le errate duplicazioni di pagamento.

2. La locale sezione territoriale di primo grado, con la sentenza 79 del 2021, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava D.M.M., di cui respingeva l'eccezione di prescrizione, al pagamento dell'importo di Euro 207.556,39 e D.N.F. al pagamento dell'importo di Euro 129.722,74 oltre agli accessori di legge e alle spese di giudizio, queste ultime liquidate a favore dello Stato.

2.1. I giudici di primo grado pervenivano a tale conclusione dopo avere esaminato la posizione dei due convenuti.

D.N.F., direttore generale, era ritenuto responsabile per avere assunto la paternità della delibera in contestazione, frutto di "esercizio volontario di funzioni e prerogative dell'ufficio cui lo stesso era preposto", con adesione alla relativa proposta; ciò denotava grave negligenza per avere trascurato, "senza neppure chiedere approfondimenti al riguardo, che l'atto sottoposto al suo esame determinava una grossolana duplicazione di spesa, circostanza che risultava dalle stesse premesse dell'atto in maniera evidente".

D.M.M., responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 241 del 1990 e dirigente del servizio legale, era ritenuto responsabile per avere assunto la veste di proponente della delibera in questione, senza accorgersi "che detta proposta conteneva una liquidazione esorbitante, con un'evidente differenza tra quanto proposto e quanto effettivamente spettante ai soggetti beneficiari" inoltre, tenuto conto che la struttura da lui diretta, un'articolazione della direzione generale, gestiva

il contenzioso legale, non poteva ritenersi che i funzionari che si erano occupati dell'istruttoria, su "asserita delega del medesimo", avessero "avuto un ruolo così preponderante da avere indotto in errore il loro titolare o ad avere fornito una rappresentazione dei fatti oggettivamente idonea a determinare tale errore".

2.2. Il collegio di prime cure - riscontrata inescusabile negligenza nelle condotte dei convenuti e ritenuto attuale il danno, in quanto dell'eventuale esito positivo delle azioni di recupero intraprese nei confronti dei beneficiari avrebbe dovuto tenersi conto in fase esecutiva - sosteneva, però, che le condotte tenute dai funzionari interni, quali la dott.ssa S., a cui la sentenza della Corte d'appello di Palermo era stata affidata dall'avv. D.M. con annotazione olografa sulla stessa, e la dott.ssa I. (cui la prima aveva delegato l'istruttoria), che aveva intrattenuto la corrispondenza con i legali di controparte e aveva redatto il testo della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, pur non escludendo la responsabilità del dirigente dell'ufficio legale, avevano comunque concorso alla causazione del danno; questo, inoltre, doveva essere diversamente ripartito tra i convenuti, considerato il preponderante apporto del D.M., proponente la delibera, rispetto a quello di D.N., firmatario della delibera, "stante la natura dell'atto gestionale adottato (esecuzione di una sentenza di secondo grado)".

In conclusione, il collegio riteneva che a D.N. fosse addebitabile il 25% del danno (Euro 129.722,74), a D.M. il 40% (Euro 207.556,39) mentre la restante parte del 35% fosse addebitabile ad altri soggetti non chiamati in giudizio.

3. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di appello notificato l'11/2/2021 e depositato il 05/03/2021, impugnava la predetta statuizione e ne chiedeva la riforma per ottenere la condanna degli appellati secondo le poste di danno loro imputate nell'atto di citazione (Euro 259.445,485 ciascuno).

3.1. L'appellante lamentava che i giudici di prime cure avessero ritenuto responsabili del danno anche la dott.ssa I.C.L., collaboratore amministrativo del servizio legale, e la dott.ssa S.D., titolare della posizione organizzativa "ufficio pignoramenti e risarcimento danni", per una quota pari al 35%, non evocate in giudizio.

La dott.ssa S., al di là dell'annotazione olografa apposta dal D.M. sulla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, non risultava avere preso parte alla predisposizione della deliberazione contestata e non figurava neppure in qualità di estensore; l'attività posta in essere dalla dott.ssa I., per come emergeva dalla lettura del contenuto delle e-mail agli atti, dimostrava "una totale estraneità all'attività di liquidazione, avendo la stessa svolto unicamente attività che possono essere definite segretariali"; inoltre, quest'ultima, nel redigere il testo della deliberazione n. 20140004406

del 4/11/2014, si era limitata a "dare compiuta rappresentazione documentale dell'altrui atto di volontà".

Unici autori della delibera foriera di danno dovevano, pertanto, ritenersi il responsabile dell'istruttoria, D.M., e il soggetto competente all'adozione dell'atto, D.N..

3.2. Il pubblico ministero riteneva, altresì, che "il riparto di responsabilità effettuato dai giudici di primo grado risulta non condivisibile pure sotto altra prospettiva"; l'attribuzione di una quota di danno del 35% a carico dei soggetti non convenuti, "qualsiasi sia la combinazione utilizzata ..., sarebbe prossima o, a seconda della misura del riparto, addirittura pari o superiore a quella del direttore generale, autore della deliberazione dannosa e responsabile della gestione per esplicita competenza legale (art. 3 comma 1-quater e quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992 s.m.i. e dell'art. 18 dell'atto aziendale)" e a quella del responsabile del procedimento; "tale soluzione risulta a tutta evidenza eccessivamente svalutativa delle funzioni e dei compiti del direttore generale e del responsabile del procedimento e, per l'opposto, oltremodo accrescitiva delle attività svolte da soggetti che, come evidenziato, hanno avuto un ruolo del tutto marginale nella vicenda in esame, andando così a definire un riparto delle quote di responsabilità contrastante con l'assetto delle competenze definite dall'ordinamento con riferimento a ciascuna figura".

4. D.N.F., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Massimiliano Mangano, nell'atto di appello incidentale notificato il 2/3/2021 e depositato il 2/3/2021, dopo avere richiamato il contenuto della memoria di costituzione depositata in primo grado, chiedeva l'annullamento della sentenza n. 79 del 2021 del giudice di prime cure nonché il rigetto dell'appello del pubblico ministero; in via subordinata, chiedeva che fosse ulteriormente ridotta la quota di danno a lui addebitata.

4.1. L'appellante lamentava che il collegio di prime cure non avesse fatto corretta applicazione dei principi sulla responsabilità per colpa in quanto, nonostante il ruolo preponderante riconosciuto all'ufficio legale dell'azienda sanitaria, e in particolare al dirigente avv. D.M. e ai funzionari dott.ssa S. e dott.ssa I., lo aveva ritenuto responsabile, sebbene, ai sensi degli articoli 11, 18, 20, 49 dell'atto aziendale, approvato con D.A. n. 02376 dell'1/10/2010, il direttore generale svolgesse solo una funzione di direzione strategica e di indirizzo dell'attività sanitaria nelle sue articolazioni operative e gestionali, con la conseguenza che non era tenuto a dubitare della esattezza dei conteggi effettuati dal proponente la delibera contestata, che l'aveva istruita, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241 del 1990.

4.2. Il dott. D.N. lamentava, altresì, che la sentenza appellata non avesse attribuito alcun ruolo, nella causazione del danno, al direttore amministrativo e al direttore sanitario, organi di ausilio alla direzione generale (articoli 22 e 23 dell'atto aziendale), giacché, al di là delle specifiche

competenze, i loro pareri avevano rafforzato la decisione da lui adottata; ciò non poteva non influire sull'elemento soggettivo dell'illecito contestato e sulla quantificazione e ripartizione del danno.

4.3. In ultimo, l'appellante lamentava che la sentenza impugnata non avesse riconosciuto la scusabilità dell'errore della duplicazione dei pagamenti, dal momento che questo non era stato neanche riscontrato dalla procura contabile, come evincibile dalla sentenza n. 540 del 2017 della sezione di primo grado di questa Corte, poi annullata dalla sentenza n. 146 del 2018 di questa sezione d'appello, e dalla sentenza n. 479 del 2019 della sezione di primo grado emessa nel giudizio riassunto (cfr. "con la richiesta di condanna oggetto del presente giudizio in riassunzione (...) si va sostanzialmente a replicare lo stesso errore commesso dall'A.(...)").

5. D.M.M., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino, depositava in data 29/3/2021 un atto di appello incidentale, notificato il 25/3/2021, avverso la sentenza n. 79 del 2021, di cui chiedeva la riforma, e contestualmente depositava una memoria di costituzione nel giudizio di appello promosso dal procuratore regionale, di cui chiedeva il rigetto.

5.1. Il predetto D.M. formulava specifici motivi di impugnazione.

5.1.1.Lamentava che la sentenza n. 79 del 2021 gli avesse attribuito, erroneamente, un ruolo attivo e preponderante nell'adozione della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, nonostante questa fosse stata istruita e predisposta dalle funzionane S. e I., molto qualificate dal punto di vista professionale, cui era stata assegnata senza particolari formalità la pratica e sul cui operato aveva riposto affidamento; inoltre, la delibera contestata era stata adottata dal direttore generale D.N., mentre lui si era limitato, in veste di responsabile dell'ufficio legale, a trasmettere la proposta di deliberazione; tale ruolo non attivo, da cui non potrebbe, a suo avviso, scaturire culpa in vigilando, era stato riconosciuto anche nella sentenza impugnata ove i giudici territoriali gli avevano contestato di non avere controllato l'operato delle predette dipendenti.

5.1.2.L'appellante si soffermava, poi, sulle singole posizioni dei soggetti che a vario titolo avevano partecipato all'adozione della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014.

La dott.ssa S., titolare della posizione organizzativa "ufficio pignoramenti e risarcimento danni", era stata da lui appositamente incaricata, tramite annotazione olografa sulla sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'appello di Palermo, dell'istruttoria della pratica, con conseguente suo obbligo di attivazione, e ciò al di là e a prescindere dalla formale attribuzione della qualifica di responsabile del procedimento.

L'avv. I., collaboratore amministrativo di categoria D, con idonea qualifica e preparazione professionale, alla quale la dott.ssa S. aveva affidato la pratica, ne aveva curato l'istruttoria e la redazione del provvedimento finale.

Il dott. D.N., direttore generale, che aveva sottoscritto la deliberazione contestata e al quale la proposta di deliberazione era pervenuta direttamente dal servizio legale e non dal responsabile di quest'ultimo, doveva considerarsi il principale artefice del danno ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 165 del 2001, non trovando applicazione nella fattispecie in esame l'articolo 5 della L. n. 241 del 1990 poiché il procedimento "non verteva su atti di natura autoritativa e/o discrezionale ma sulla liquidazione delle somme spettanti sulla base di un titolo esecutivo".

Il dott. M., direttore amministrativo, co-firmatario della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014 e che aveva reso il prescritto parere favorevole, previo esame complessivo del testo, aveva, così, svolto un controllo di regolarità contabile che non poteva ritenersi privo di efficienza causale, come anche dimostrato dall'annotazione dallo stesso apposta sulla nota prot. n. (...) del 31/10/2014, con la quale aveva restituito al servizio legale una precedente proposta avente lo stesso oggetto di quella contestata.

Anche il difensore dell'azienda ospedaliera, che, nel corso del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Palermo, non aveva eccepito l'avvenuta esecuzione della sentenza n. 456 del 2007 del Tribunale di Marsala, e gli stessi beneficiari dei pagamenti, che avevano sollecitato, tramite diverse diffide, l'integrale versamento delle somme liquidate nella sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'appello, avevano creato una situazione di confusione, che aveva contribuito al verificarsi del danno.

Pertanto, le condotte di tutti i soggetti sopra richiamati, da un lato, escluderebbero il nesso causale, dall'altro, l'elemento soggettivo della colpa grave in capo al D.M..

5.1.3.L'errore commesso nella duplicazione delle somme pagate, proseguiva l'appellante, doveva ritenersi scusabile poiché la sentenza del Tribunale di Marsala era stata emessa nei confronti dell'Azienda U.S.L., poi confluita nell'Azienda S.P.T., con la conseguenza che egli non aveva partecipato alla stesura della deliberazione n. 2794 del 28/11/2007, la cui menzione nel testo della successiva deliberazione contestata del 2014 era irrilevante, non essendo stati ivi richiamati i mandati di pagamento emessi nel 2007; inoltre, il dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Palermo non conteneva una condanna illogica o eccessivamente sproporzionata, tale da destare sospetti; in ultimo, neanche la procura contabile, pur disponendo di tutti i documenti, si era avveduta dell'errore, tanto che aveva chiesto al medico responsabile dell'episodio di malasanità un risarcimento del danno pari all'ammontare complessivo di Euro 1.200.000,00 indicato dalla Corte d'appello, senza detrarre quanto già in precedenza corrisposto agli eredi della persona deceduta.

5.1.4.Il danno erariale non presentava i caratteri di certezza, attualità e concretezza, essendovi l'astratta possibilità che lo stesso potesse in futuro venire meno; l'azienda sanitaria, infatti, aveva

intrapreso nei confronti degli eredi un'azione di ripetizione dell'indebitato, sia pure senza porre in essere alcuna misura cautelare patrimoniale al fine di evitare che questi potessero disperdere i loro beni, e aveva presentato in data 11/3/2021, sia pure tardivamente, apposita querela; da un lato, quindi, non era possibile rispondere di comportamenti omissivi o negligenti dell'amministrazione, dall'altro, sarebbe stato necessario sospendere il giudizio contabile in attesa della definizione delle azioni civili e penali intraprese.

5.1.5. La voce di danno di Euro 46.587,33, corrispondente alla provvisoria liquidata in sede penale a carico del sanitario responsabile del decesso della paziente e versata da quest'ultimo direttamente agli eredi, doveva essere addebitata a coloro che avevano adottato la deliberazione n. 2794 del 28/11/2007, poiché detta somma avrebbe dovuto essere defalcata al momento dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala n. 456 del 2007.

5.1.6. In ultimo, D.M. chiedeva l'esercizio del potere riduttivo, tenuto conto della mancata corretta istruzione della pratica da parte delle funzionarie incaricate, del notevole contenzioso in carico al servizio legale, della carenza di dotazione organica e della positiva attività professionale da lui svolta.

5.2. L'avv. D.M., poi, si opponeva all'appello principale del pubblico ministero, confutando i motivi di impugnazione.

5.2.1. Con riferimento al primo motivo di gravame del pubblico ministero, riguardante la presunta carenza di responsabilità della dott.ssa S. e della dott.ssa I., il D.M. richiamava i motivi del proprio appello incidentale; sosteneva che era "riduttivo e ingeneroso" ritenere l'attività posta in essere da quest'ultima di natura meramente segretariale, tenuto conto della qualifica ricoperta.

5.2.2. Con riferimento al secondo motivo d'appello, il D.M. sosteneva di non comprendere sulla base di quali presupposti logici e giuridici il pubblico ministero avesse ritenuto sottostimata la quota di responsabilità del 40%, a lui ascritta dalla sentenza di primo grado, tenuto conto che egli non avrebbe potuto ritenersi responsabile di alcun danno erariale.

6. L'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d'appello depositava in data 29/6/2021 distinte conclusioni sugli appelli incidentali proposti da D.N.F. e D.M.M., chiedendo l'accoglimento dell'appello principale della procura regionale e il rigetto degli appelli incidentali; all'uopo, confutava analiticamente, anche attraverso il richiamo alle argomentazioni contenute nell'appello della procura regionale e nella sentenza impugnata, i singoli motivi di doglianza, evidenziandone l'infondatezza.

7. D.N.F., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Massimiliano Mangano, depositava in data 30/6/2021 memoria di costituzione nel giudizio di appello promosso dalla procura regionale, di cui chiedeva il rigetto, con conseguente accoglimento dell'appello incidentale da lui inoltrato.

7.1. Il D.N., richiamate le argomentazioni contenute nel proprio appello incidentale, contestava ulteriormente i motivi di impugnazione contenuti nell'appello della procura regionale.

Si soffermava sull'apporto causale fornito dalla I. e dalla S., addette al servizio legale, dotate di ampie competenze professionali, che avevano gestito il contenzioso in questione sotto la direzione esclusiva dell'avv. D.M., responsabile dell'ufficio legale, costituendo così "un vero e proprio collegio consultivo specificamente competente nella materia legale", con la conseguenza che non rientrava nei compiti della direzione generale effettuare ulteriori verifiche di carattere tecnico-giuridico, tenuto conto anche che non era emersa alcuna situazione di malfunzionamento dell'ufficio in questione.

7.2. L'appellato si soffermava anche sulle argomentazioni esposte nell'atto di appello incidentale di D.M., evidenziandone l'infondatezza poiché questi, al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità, aveva cercato di ricostruire, del tutto erroneamente, il ruolo del direttore generale, ponendone in evidenza la funzione nevralgica e decisiva nell'adozione della delibera ritenuta produttiva di danno erariale, senza considerare che proprio D.M. non aveva, invece, effettuato alcun controllo sull'Istruttoria posta in essere dai suoi sottoposti.

All'udienza del 20/7/2021 i difensori delle parti e il pubblico ministero concludevano come da verbale d'udienza, reiterando il contenuto degli atti di appello.

Considerato in

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, gli appelli in epigrafe menzionati, principale del procuratore regionale e incidentali di D.M.M. e D.N.F., devono essere riuniti, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del D.Lgs. n. 174 del 2016, poiché proposti avverso la medesima sentenza n. 79 del 2021 della locale sezione territoriale di primo grado.

2. La citata sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato, in favore dell'Azienda S.P.T., D.M.M., responsabile del servizio legale, e D.N.F., direttore generale, a pagare, rispettivamente, le somme di Euro 207.556,39 e di Euro 129.722,74. La condanna è stata emessa in conseguenza dell'adozione della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, che, nel dare esecuzione alla sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'appello di Palermo, di modifica in melius per le parti attrici di quanto statuito dalla sentenza n. 456 del 2007 del Tribunale di Marsala, aveva erroneamente disposto il versamento agli eredi di una paziente deceduta durante un ricovero

ospedaliero di somme non dovute, pari a quanto già pagato dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado (Euro 472.303,64) e a quanto corrisposto agli stessi, in sede penale, dal sanitario responsabile del decesso (Euro 46.587,33). L'originario danno complessivo di Euro 518.890,97, contestato dall'attore pubblico ai convenuti in egual misura (Euro 259.445,485 ciascuno), è stato, quindi, imputato dal giudice di primo grado per il 40% (Euro 207.556,39) a D.M. e per il 25% (Euro 129.722,74) a D.N., mentre la restante parte, pari al 35%, è stata ritenuta ascrivibile a dipendenti, incardinati nell'ufficio legale, non chiamati in giudizio.

Il procuratore regionale, nell'atto di appello principale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con condanna di D.M.M. e D.N.F. al risarcimento delle originarie poste di danno (Euro 259.445,485 ciascuno); questi ultimi, negli appelli incidentali proposti avverso la medesima sentenza, ne hanno chiesto la riforma, con assoluzione da ogni addebito.

3. Il collegio, premesso che sulla esistenza della duplicità del pagamento, fonte del danno erariale contestato, non vi è materia del contendere, né d'altronde vi potrebbe essere, ritiene di esaminare separatamente le posizioni processuali dei condannati in primo grado, iniziando la trattazione dall'appello incidentale di D.M.M. per proseguire con quello principale del procuratore regionale proposto nei confronti di quest'ultimo, per poi scrutinare l'appello incidentale di D.N.F. e quello principale del pubblico ministero nei confronti di quest'ultimo.

4. D.M.M., al tempo dei fatti, era il dirigente del servizio legale da cui è pervenuta la proposta n. (...) del 3/11/2014, trasfusa nella deliberazione contestata n. 20140004406 del 4/11/2014, con la quale è stata data esecuzione alla sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'Appello di Palermo; il compito del servizio legale è proprio quello di gestire il contenzioso dell'Azienda S.P.T., tanto che nella deliberazione in questione è stata riportata, minuziosamente, tutta la cronistoria della vicenda giudiziaria che ha originato l'esborso.

4.1. Orbene, la responsabilità dell'avv. D.M. per l'illecito di cui è causa non può essere posta in discussione ed è una responsabilità diretta discendente dalla qualifica di responsabile del procedimento che il citato avvocato ha assunto, come si legge nella deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014.

L'articolo 6 della L. n. 241 del 1990 attribuisce al responsabile del procedimento il compimento dell'istruttoria necessaria per l'adozione del provvedimento finale, anche nel caso in cui quest'ultimo debba essere emanato da altro soggetto.

L'appellante incidentale ha negato che il citato disposto normativo possa trovare applicazione nella fattispecie in esame, ma tale affermazione si scontra, da un lato, con il tenore letterale della deliberazione contestata e, dall'altro, con l'indubbia circostanza dell'avvenuta apertura presso il

servizio legale, dopo la sentenza di condanna dell'A. da parte della Corte d'Appello di Palermo, del procedimento amministrativo per la liquidazione delle somme spettanti, procedimento tra l'altro attivato proprio a seguito della richiesta di pagamento degli eredi della paziente deceduta.

Non c'è dubbio, quindi, che il danno sia derivato da una carenza dell'istruttoria, di cui deve rispondere in primis l'avv. D.M., non potendo questi traslare in toto la responsabilità ad altri, avendo mantenuto, come risulta dal testo della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, la qualifica di responsabile del procedimento; il non avere svolto personalmente la necessaria istruttoria e l'averla delegata ad altri dipendenti, sia pure professionalmente qualificati, senza però controllarne l'operato, non può certo comportare esenzione da responsabilità amministrativa, come sostenuto dall'appellante e negato, con condivisibile motivazione, nella sentenza impugnata.

Del resto, l'avv. D.M. ha sempre avuto il governo della pratica, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con il direttore amministrativo - circostanza che sarà ripresa in seguito - circa il mancato accantonamento delle somme da liquidare in apposito fondo rischi, tanto che tale mancata menzione nel testo della proposta ne aveva comportato in un primo tempo il ritiro (si veda la nota prot. n. (...) del 31/10/2014 sottoscritta proprio dall'avv. D.M. e il contenuto della relazione prot. n. (...) del 19/7/2019).

4.2. D.M. ha, poi, posto l'attenzione sul ruolo di altri soggetti che hanno partecipato all'adozione della deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, al fine di escludere in toto la sua responsabilità o di attenuarne le conseguenze dannose.

4.2.1. Per quanto riguarda le posizioni delle dipendenti del servizio legale S. e I., il collegio ritiene che il loro intervento non possa in alcun modo comportare esenzione da responsabilità amministrativa del D.M., come già esposto sub 4.1., fermo restando che il ruolo di queste ultime nell'incidenza causale dell'illecito verrà esaminato successivamente, al momento del vaglio dell'appello del procuratore regionale.

4.2.2. La circostanza che la deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014 sia stata adottata dal direttore generale D.N., in piena conformità alla proposta, non esclude la responsabilità dell'autore di quest'ultima, tenuto conto che il contenzioso giudiziario è di esclusiva competenza del servizio legale, il cui dirigente era proprio l'avv. D.M., al quale competeva l'istruzione della pratica o, comunque, il controllo della stessa, giusta gli articoli 5 e 6 della L. n. 241 del 1990; ciò comporta che non sussistono neanche i presupposti per un diverso riparto dell'addebito rispetto a quello indicato nella sentenza impugnata, con aggravio della posizione del direttore generale a vantaggio del responsabile del servizio legale, tenuto conto del ruolo preminente ricoperto proprio da quest'ultimo.

La difesa dell'appellante, poi, per invocare l'estraneità ai fatti contestati ha tentato di porre l'accento sulla circostanza che la proposta di deliberazione sia pervenuta alla direzione generale dal servizio legale e non direttamente dal proprio assistito; tale ricostruzione non coglie nel segno al fine dell'esenzione da responsabilità sia perché l'avv. D.M. ha assunto, come più volte ribadito, la veste di responsabile del procedimento, sia perché la proposta, di cui egli era pienamente a conoscenza, come evincibile dalla citata nota prot. n. (...) del 31/10/2014, è partita dall'ufficio di cui lo stesso era il dirigente.

4.2.3. Quanto al ruolo del direttore amministrativo, dott. M., si condividono le argomentazioni dei giudici di prime cure che ne hanno sottolineato l'estraneità ai fatti di causa, poiché le sue attribuzioni acquistano rilevanza solo dal punto di vista meramente contabile; ai sensi dell'articolo 23 dell'atto aziendale, infatti, il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale "nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale".

Quanto sopra trova riscontro nello stesso motivo di gravame addotto dall'appellante: dalla lettura della nota prot. n. (...) del 31/10/2014, di cui autore è l'avv. D.M., e dall'annotazione apposta su quest'ultima, si evince che il direttore amministrativo aveva chiesto di annotare sulla proposta di deliberazione il mancato accantonamento nel fondo rischi degli esercizi di bilancio precedenti delle somme da sborsare, circostanza che aveva impedito di esitare positivamente una precedente proposta di deliberazione.

Ciò dimostra che nessuna competenza aveva il direttore amministrativo sul merito della proposta, ovverosia sui conteggi effettuati, essendo il suo ruolo volto solo a verificarne la regolarità contabile.

4.2.4. Irrilevante appare, poi, la posizione del difensore dell'azienda sanitaria per non avere eccepito nel corso del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Palermo l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, dal momento che detta circostanza era nota, essendo menzionata nella stessa deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014; parimenti privo di incidenza causale è il ruolo ricoperto dal difensore dei congiunti della vittima per avere preteso l'integrale risarcimento dei danni in esecuzione della sentenza della Corte d'appello, giacché la congruità di tale richiesta avrebbe dovuto essere verificata sulla base degli atti di causa e detta verifica rientrava, comunque, nei poteri del responsabile del procedimento e nei compiti del servizio legale.

4.3. La circostanza che la condanna del Tribunale di Marsala fosse intervenuta nel 2007 nei confronti dell'U.S.L., poi confluita nell'Azienda S.P.T., nonché la mancata menzione nella deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014 dei mandati di pagamento emessi nel 2007 non rendono scusabile l'errore commesso dall'avv. D.M., come dallo stesso sostenuto.

Infatti, nella deliberazione in questione si dà atto, inequivocabilmente, che l'Azienda sanitaria, con la precedente deliberazione n. 2794 del 28/11/2007, aveva già liquidato le somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado n. 456 del 2007 emessa dal Tribunale di Marsala e, inspiegabilmente, non defalcate al momento dell'esecuzione della sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'appello di Palermo, che ha riliquidato in melius il risarcimento spettante agli eredi della paziente deceduta per imperizia medica.

Il grossolano errore di duplicazione dei pagamenti, che non trova alcuna giustificazione, per la specifica competenza rivestita dal responsabile del servizio legale, non può ritenersi esente dall'elemento soggettivo della colpa grave in considerazione della circostanza che la procura contabile, nell'azione intrapresa nei confronti del medico responsabile del decesso, avesse chiesto la condanna integrale, senza essersi avveduta dell'avvenuto pagamento.

Orbene, come sostenuto con condivisibile motivazione nella sentenza impugnata, il ruolo dell'ufficio requirente, che attiva l'azione di responsabilità a seguito di una notizia di danno, è ben diverso da quello dell'ufficio amministrativo che gestisce il contenzioso e al quale compete la piena conoscenza di tutti gli elementi istruttori per procedere al pagamento, soprattutto quando questi sono menzionati, come già ribadito, nel corpo della deliberazione fonte di illecito erariale.

4.4. Il danno erariale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, presenta i caratteri della certezza e dell'attualità, poiché l'indebito esborso ha comportato un immediato depauperamento del patrimonio aziendale, mentre l'eventuale risultato positivo delle azioni di recupero dell'indebito, intraprese dall'Azienda sanitaria nei confronti degli eredi della paziente deceduta, potrà sortire effetti in fase esecutiva; è ovvio, infatti, che l'amministrazione danneggiata non può ottenere alcun tipo di locupletazione.

Non vi sono, quindi, i presupposti per sospendere il presente giudizio, come richiesto dalla difesa, in attesa della conclusione del giudizio civile e di quello penale, quest'ultimo attivato a seguito della querela dell'11/3/2021.

Inoltre, il mancato esercizio di azioni cautelari da parte dell'azienda ospedaliera rientra nelle scelte difensive di quest'ultima, non incidendo in alcun modo nella concatenazione causale del danno né tantomeno sulla quantificazione di esso.

4.5. In ultimo, l'avv. D.M. ha lamentato che gli è stato addebitato anche il danno di Euro 46.587,33, pari all'importo che il medico responsabile del sinistro aveva già versato alle costituite parti civili in sede penale.

Orbene, come giustamente osservato dalla difesa, il danno in questione discende, innanzitutto, dalla deliberazione n. 2794 del 28/11/2007, che ha dato esecuzione alla sentenza n. 456 del 31/7/2007 del

Tribunale di Marsala, senza tenere conto di quanto in precedenza versato dal medico responsabile in sede penale.

Poi, negli atti di causa di questo giudizio non vi è alcuna prova che la sentenza n. 2745 del 2012 della sezione di primo grado di questa Corte, che aveva dato atto della duplicazione di pagamento in questione, fosse stata trasmessa al servizio legale o che, comunque, questo ne fosse venuto a conoscenza o che l'amministrazione lo avesse incaricato di procedere al recupero; in altri termini, tenuto conto che l'esborso della somma di Euro 46.587,33 non è avvenuto ad opera dell'amministrazione, ma del medico responsabile del decesso della paziente, nell'ambito del processo penale ed a favore delle parti offese (i congiunti della vittima), tale voce di danno - che si era già concretizzata con l'adozione della erronea deliberazione n. 2794 del 28/11/2007 - non può ovviamente essere addebitata all'avv. D.M..

Per quanto sopra esposto, consegue l'accoglimento sul punto dell'appello incidentale di D.M.M..

4.6. La grossolanità dell'errore commesso, unitamente alla particolare competenza professionale dell'appellante incidentale, responsabile del servizio legale e del procedimento, all'assenza di margini di ambiguità nel dispositivo della sentenza della Corte d'appello di Palermo, alla notoria esecutività ex lege delle sentenze di primo grado, se da un lato integrano la sussistenza della colpa grave, dall'altro non consentono, così come richiesto dal D.M., l'esercizio del potere riduttivo, considerato il notevole scostamento tra la condotta posta in essere dal medesimo e quella esigibile nel caso concreto.

5. E' necessario adesso esaminare l'appello della procura regionale che ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rimodulato il riparto di responsabilità, ravvisando un concorso causale, stimato in misura pari al 35%, dei dipendenti del servizio legale, non convenuti in giudizio, con conseguente individuazione della responsabilità dell'avv. D.M. in misura pari al 40%.

5.1. Orbene, il collegio giudicante reputa che il ruolo svolto dai dipendenti del servizio legale se, da un lato, non può in alcun modo comportare esenzione di responsabilità per l'avv. D.M., come già sopra chiarito, dall'altro lato fa emergere un concorso causale nell'illecito, di cui si deve tenere conto, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata.

Risulta, infatti, per tabulas che:

- sulla sentenza n. 401 del 2014 della Corte d'appello di Palermo è stato apposto, con annotazione olografa, sottoscrizione e data, il nominativo della dott.ssa S., titolare della posizione organizzativa "ufficio pignoramenti e risarcimento danni";

- la dott.ssa I., collaboratore amministrativo, categoria D, addetta al servizio legale, ha intrattenuto copiosa corrispondenza con il difensore dei beneficiari del pagamento, come risulta dalla lettura delle e-mail in atti, e ha curato la redazione del provvedimento finale di liquidazione.

Orbene, al di là della questione prospettata dalla procura appellante in ordine al ruolo realmente ricoperto dalla dott.ssa S., che non avrebbe svolto alcuna concreta attività, nonostante l'annotazione del suo nome sulla sentenza della Corte d'appello, emerge che la pratica è stata indubbiamente curata anche dal servizio legale oltre che dall'avv. D.M..

In particolare, il collegio non ritiene che l'attività svolta dalla dott.ssa I., tenuto conto del ruolo professionale ricoperto (categoria D), possa qualificarsi come meramente esecutiva e di carattere segretariale e, quindi, priva di qualsiasi rilevanza concausale nella inadeguata istruttoria e nella conseguente erronea determinazione del quantum spettante agli eredi della vittima; infatti, oltre alla corrispondenza intrattenuta sulle modalità di liquidazione delle somme dovute, il difensore dei beneficiari del pagamento alla nota datata 23/7/2014, "anticipata via email" proprio alla citata dipendente (riscontrata da quest'ultima il 28/7/2014), aveva allegato altra nota, già in precedenza trasmessa, recante la quantificazione errata degli importi di cui chiedeva la liquidazione, senza tenere conto di quanto già pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala; ciò dimostra che la dipendente in questione è stata investita anche di tale problematica.

Inoltre, la dott.ssa I. ha partecipato alla redazione del testo della proposta di deliberazione, confluita in quest'ultima; anche in tale ipotesi non si può ritenere, come sostenuto dalla procura appellante, che la già menzionata funzionaria si sia limitata a dare veste grafica ad una volontà altrui, senza verificare l'esattezza dei conteggi e controllare la documentazione di causa che, tra l'altro, le era stata trasmessa, come sopra esposto.

5.2. Per il collegio risulta quindi corretta la ripartizione della responsabilità nella misura del 40% a carico dell'avv. D.M. e del 35% a carico delle dipendenti del servizio legale, di cui lo stesso era dirigente; tale ripartizione, infatti, da un lato tiene conto del ruolo di vertice e della qualifica di responsabile del procedimento rivestita dal primo, dall'altro valorizza il contributo, certamente non indifferente, di chi non è stato chiamato in giudizio, in una vicenda paradossale, ove sono venute meno le elementari regole che dovrebbero caratterizzare l'agire degli appartenenti ad un ufficio legale.

5.3. In conclusione, l'appello principale della procura regionale avverso la sentenza n. 79 del 2021 deve essere rigettato con riferimento alla posizione processuale di D.M.M..

6. Occorre adesso esaminare la posizione del dott. D.N., direttore generale, che la sentenza impugnata ha riconosciuto responsabile del danno nella misura del 25%, statuizione contro la quale è stato proposto appello sia da parte dell'interessato sia da parte della procura regionale.

6.1. Orbene, se da un lato non vi è dubbio che il dott. D.N. abbia partecipato concausalmente all'illecito erariale, avendo adottato la deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014, dall'altro occorre verificare se la sua condotta abbia integrato il requisito soggettivo della colpa grave, come sostenuto nella sentenza impugnata, in adesione alla prospettazione dell'organo requirente, e negato dall'interessato nell'appello incidentale.

Secondo un'interpretazione giurisprudenziale ormai pacifica, per la sussistenza del requisito soggettivo della colpa grave non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge o regolamentare, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui hanno operato i dipendenti o gli amministratori sia desumibile un *quid pluris*, consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza nei riguardi degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza, talché l'evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato *ex ante*. Trattasi, com'è noto, di un indirizzo che risponde, *ictu oculi*, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell'apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l'assunzione di scelte, paralizzando l'attività amministrativa.

Nella fattispecie in esame, la deliberazione n. 20140004406 del 4/11/2014 del direttore generale dott. D.N. è stata adottata su conforme proposta del servizio legale, in una materia rientrante nella esclusiva competenza di quest'ultimo, quale quella della gestione dei contenziosi aziendali, con l'assunzione della qualifica di responsabile del procedimento da parte del dirigente del servizio stesso, avv. D.M., e su una questione del tutto routinaria, in cui il conteggio del dovuto non presentava alcun tipo di problema.

Sulla base di tali presupposti il collegio non ritiene che la condotta del dott. D.N., consistita nel non avere verificato personalmente i conteggi predisposti dal servizio legale attraverso la lettura delle sentenze, avendo riposto affidamento sulla loro correttezza, sia stata caratterizzata da inescusabile e grossolana negligenza, e ciò tenuto conto anche delle diverse e assai complesse materie di competenza del direttore generale, in cui egli era costantemente chiamato ad operare.

In altri termini, anche se la delibera del direttore generale non costituiva un atto dovuto, privo di qualsiasi discrezionalità, come sostenuto dai giudici di prime cure nella sentenza gravata di appello, il collegio, difformemente dalle conclusioni cui sono giunti questi ultimi, non ritiene che la mancata verifica dell'istruttoria già compiuta possa integrare l'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

6.2. In conclusione, il collegio, in accoglimento dell'appello incidentale del dott. D.N.F., lo assolve da ogni addebito.

7. L'appello principale della procura regionale avverso la sentenza n. 79 del 2021, con riguardo alla posizione processuale di D.N.F., deve essere, conseguentemente, dichiarato assorbito.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, il collegio:

- accoglie in parte l'appello incidentale di D.M.M. e, in parziale riforma della sentenza n. 79 del 2021 della locale sezione territoriale, lo condanna al pagamento in favore dell'Azienda S.P.T. della somma di Euro 188.921,46 (anziché di Euro 207.556,39, essendo stato defalcato l'importo di Euro 18.634,93, pari al 40% di Euro 46.587,33), maggiorata della rivalutazione monetaria, calcolata dalla data dell'indebito esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo; conferma, per il resto, la sentenza in questione con riferimento alla condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio;
- rigetta l'appello principale della procura regionale proposto avverso la sentenza n. 79 del 2021, con riferimento alla posizione processuale di D.M.M.;
- accoglie l'appello incidentale di D.N.F. e, in integrale riforma della sentenza n. 79 del 2021, lo assolve da ogni addebito;
- dichiara assorbito l'appello principale della procura regionale proposto avverso la sentenza n. 79 del 2021, con riferimento alla posizione processuale di D.N.F.;
- condanna D.M.M., stante la prevalente soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, a favore dello Stato;
- liquida a D.N.F. le spese di lite, come quantificate in dispositivo, ponendole a carico dell'Azienda S.P.T., ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 174 del 2016.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente l'appello incidentale di D.M.M. e, in parziale riforma della sentenza n. 79 del 2021 della locale sezione territoriale, lo condanna al pagamento in favore dell'Azienda S.P.T. della somma di Euro 188.921,46 (anziché di Euro 207.556,39), maggiorata della rivalutazione

monetaria, calcolata dalla data dell'indebito esborso alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo; conferma, per il resto, la sentenza in questione con riferimento alla condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio;

- rigetta l'appello principale della procura regionale avverso la sentenza n. 79 del 2021, con riferimento alla posizione processuale di D.M.M.;

- accoglie l'appello incidentale di D.N.F. e, in integrale riforma della sentenza n. 79 del 2021, lo assolve da ogni addebito;

- dichiara assorbito l'appello principale della procura regionale proposto avverso la sentenza n. 79 del 2021, con riferimento alla posizione processuale di D.N.F.;

- condanna D.M.M. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dello Stato, quantificate in Euro 81,55 (ottantuno/55);

- liquida a D.N.F. le spese di lite in Euro 7.000,00 complessivi, per il primo e secondo grado, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., ponendole a carico dell'Azienda S.P.T..

Conclusione

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2021.